Associazione

My Lawyer

ATTO COSTITUTIVO





In data 10 Marzo 2016 in Palagonia (CT), via Dell'Acqua n. 1 si sono riuniti i seguenti signori:

1. Avv. **MILLESOLI Massimo Christian Maria** nato a Catania (CT), il 10/03/1972, e residente in Palagonia (CT) alla via Delle Campagne n. 11, cittadino italiano, professione Avvocato, Cod. Fisc. MLLMSM72C10C351F.
2. Avv. **VITALE Maria Pia** nata a Palagonia (CT), il 06/02/1974, ed ivi residente alla via Delle Campagne n. 11, cittadina italiana, professione Avvocato, Cod. Fisc. VTLMRP74B46G253B.
3. Avv. **FORESTIERI Giorgio** nato a Casorate Primo (PV), il 29/10/1981, residente a San Cono (CT) in via Della Croce n. 13, cittadino italiano, professione Avvocato, Cod. Fisc. FRSGRG81R29B988G.
4. Avv. **VINCENTI Angela** nata a Caltagirone (CT), il 26/11/1975, ed ivi in via Luigi Pirandello n. 3, cittadina italiana, professione Avvocato, Cod. Fisc. VNCNGL75S66B428X.
5. Avv. **CANNIZZO ITALIANO Claudia Santa Maria** nata a Gela (CL), il 05/06/1985, residente a Gela (CL) in vicolo Iacona n. 4, cittadina italiana, professione Avvocato, Cod. Fisc. CNNCDC85H45D960Y.
6. Avv. **BERTINO Silvia** nata a Catania (CT), il 12/12/1981, residente a Bronte (CT) in via Fontanella n. 33, cittadina italiana, professione Avvocato, Cod. Fisc. BRTSLV81T52C351C.

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata " **My Lawyer** ".

Art. 2

L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3

L'associazione ha sede in Palagonia (CT) in via Dell'Acqua n. 1.

Art. 4

L'associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità: l'elaborazione, promozione, realizzazione di azioni, attività e progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative di assistenza legale, mediazione culturale e linguistica, attività informative, educative e culturali rivolte a cittadini italiani e stranieri.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6

L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7

I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi

informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS).

Art. 8

I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 250,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9

I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 membri.

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona dell'Avv. Massimo Christian Maria Millesoli e del Consiglio Direttivo.

A comporre lo stesso vengono eletti i signori:

1) Avv. Massimo Christian Maria Millesoli;
2) Avv. Maria Pia Vitale;
3) Avv. Giorgio Forestieri;

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

Art. 10

I costituenti deliberano che la carica di Vicepresidente è assunta dall'Avv.

Giorgio Forestieri, quella di Segretario e Tesoriere dall'Avv. Maria Pia Vitale.

Art. 11

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario e conservati presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 12

I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Palagonia, data 10 Marzo 2016

Allegato alla lettera A "Statuto" associativo

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori

Allegato A

Associazione

My Lawyer

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita a Palagonia, ai sensi della legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata ***"My Lawyer"*** (di seguito l'Associazione), che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Essa ha sede in Palagonia alla Via dell'Acqua n. 1.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati anche in altre città del territorio nazionale.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore dei cittadini italiani e dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e degli immigrati in generale.

Sono scopi dell'Associazione:

1. promuovere l'attività di assistenza legale a favore dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e degli immigrati in generale, in ogni eventuale controversia giudiziaria ed anche in via stragiudiziale;
2. favorire la mediazione linguistica e culturale per supportare i richiedenti protezione internazionale, i rifugiati e gli immigrati in generale nell'espletamento delle pratiche burocratiche e nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali;
3. creare un Network nazionale tra Avvocati, Mediatori culturali e Associazioni di volontariato, che si occupano stabilmente di assistenza legale a favore dei richiedenti protezione internazionale, dei rifugiati e degli immigrati, incentivando la creazione di Sportelli di assistenza "**My Lawyer**" in tutte le città dove ciò risulti utile;
4. contribuire alla formazione specialistica sui temi concernenti il dirit-

to dell'immigrazione, degli operatori pubblici e del privato sociale che si occupano di assistenza e accoglienza dei cittadini stranieri;

5. garantire a livello nazionale la fedeltà all'idea originaria degli Sportelli, la rappresentatività nei confronti delle istituzioni nazionali, la valorizzazione delle singole esperienze locali di attivazione degli Sportelli, la raccolta di studi, ricerche e giurisprudenza su tematiche giuridiche specifiche relative ai richiedenti protezione internazionale, ai rifugiati e agli immigrati in generale.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

1. promuovere iniziative volte ad affermare i diritti fondamentali delle persone migranti;

2. promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione sociale e culturale dei migrati;

3. costituire Commissioni, Comitati scientifici, e culturali, organizzando convegni, seminari, e costruendo un collegamento diretto e bilaterale con scuole e università, al fine di favorire percorsi di aggiornamento costante per i propri associati;

4. promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione sulla condizione dei migranti e dei rifugiati e dei richiedenti protezione internazionale in particolare;

5. organizzare eventi, convegni e iniziative di vario genere utili alla diffusione degli obiettivi dell'**Associazione My Lawyer**.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati tramite prestazioni personali, gratuite e volontarie.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

La costituzione di partenariati locali con la pubblica amministrazione e i soggetti del privato sociale costituisce uno degli scopi dell'Associazione, sempre nella prospettiva della promozione della persona umana.

Tutte le attività verranno svolte nel rispetto delle previsioni ex L. 266/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Durata

La durata dell'**associazione** è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – I Soci

Sono soci sia coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto (i Fondatori), sia coloro che ne fanno richiesta scritta, previa visione dello Statuto stesso, nella quale dichiarano di condividere le finalità che l'Associazione si propone.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo il quale deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, e in ogni caso entro sessanta

(60) giorni dal loro ricevimento.

Una volta accettata la domanda, il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota annuale: al medesimo sarà rilasciata la ricevuta, controfirmata da un membro del Consiglio Direttivo.

Anche i soci fondatori, per rinnovare la loro qualità di soci, sono tenuti al versamento della quota annuale.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

a) socio ordinario

b) socio sostenitore

c) socio benemerito

d) socio onorario

Sono iscritti tra i soci sostenitori o benemeriti coloro che, dopo presentazione della domanda di iscrizione, forniscono un maggior sostegno economico all'Associazione.

I soci onorari sono, invece, nominati direttamente dal Consiglio Direttivo in ragione di particolari meriti o prestigio.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione; in particolare, ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e per la modificazione dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione; l'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di

esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato all'atto dell'iscrizione e al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto. I versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- approvare il Regolamento;
- approvare eventuali modifiche statutarie;
- approvare lo scioglimento dell'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- eleggere i membri degli Organi associativi ed essere eletti;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- essere assicurati contro l'infortunio, la malattia e la responsabilità civile, così come previsto all'art. 4 della Legge 266/91;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

- versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro i termini indicati all'art. 4 del presente Statuto;

- svolgere le attività preventivamente concordate;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- fornire le proprie prestazioni a titolo gratuito, personale e volontario. I soci non possono essere retribuiti in alcun modo, neppure dal beneficiario delle prestazioni volontarie svolte all'interno delle attività dell'Associazione. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, idoneamente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti, per tutti i soci, dal Consiglio Direttivo. Si intendono escluse le prestazioni professionali che i soci potranno svolgere autonomamente a beneficio di altri associati.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. Sono soci tutti coloro che personalmente, volontariamente e gratuitamente, partecipano alle attività sociali e assistenziali dell'associazione, previa iscrizione alla stessa.

Art. 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto;

2. decesso;

3. sopraggiunte impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

4. comportamento contrastante con gli scopi statutari;

5. mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, entro i quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'esclusione, di cui ai punti da 3 a 5, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso nell'associazione.

Art. 7 – Organi

Gli organi sociali a garanzia della democraticità della struttura associativa sono:

- L'assemblea generale dei soci.
- Il Presidente.
- Il Vice Presidente.
- Il Segretario.
- Il Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Revisori contabili, se nomoinato.

Art. 8 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'**associazione** ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'**associazione** i soli soci in regola con il versamento della quota associativa an-

nua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 10 – Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'**associazione** e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, e-mail o altro strumento di comunicazione utile a raggiungere i soci.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e/o del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'**associazione**.

Art. 11 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del **bilancio** e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 12 – Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno occorrendo la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 14 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 17 – Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi, o gli eventuali lasciti ricevuti, ovvero il rendiconto dell'**associazione** e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 18 – Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'**associazione** e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 – Il Vice Presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri Sociali.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell'adozione degli atti di rilevanza contabile, effettua i pagamenti autorizzati dal Presidente e cura l'amministrazione dell'**associazione**, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio.

Art. 22 – Il Collegio dei revisori contabili

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, elegge il Collegio dei revisori contabili dell'associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'**associazione**.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'**associazione** e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione. Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Per i componenti del collegio non è previsto alcun compenso, vigendo il principio di gratuità per tutte le cariche associative

Art. 23 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24 – Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo

svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 25 – Sezioni

L'**associazione** potrà costituire delle sezioni, denominati **Sportelli di assistenza My Lawyer**, nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'**associazione** ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine degli Avvocati di <Caltagirone>.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine pe-

rentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente dell'ordine degli Avvocati di <Caltagirone>. L'arbitrato avrà sede in <Palagonia>, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 27 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'**associazione** è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, dai 3/4 dei soci con diritto di voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'**associazione** deve essere presentata dai 3/4 dei soci con diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'**associazione**, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'**associazione**.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Letto, approvato e sottoscritto a Palagonia, il 10/03/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Caltagirone
Reg.to il 21/3/2016
Al n. 263 Serie 1T
Esatti € 200,00 DUECENTO